

ASD Nautilago, 14 aprile 2024

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo indetta presso ASD Nautilago per il giorno **14 aprile 2024** – alle ore 10,30

Il giorno 10-03-2024 il Presidente della ASD Nautilago indice con invito scritto per la data del 14-04-2024 alle ore 7,00 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda convocazione presso la sede sociale l'Assemblea straordinaria dei Soci.

Andata deserta la prima convocazione, alle ore 10,30 del 14-04-2024, ottemperando agli adempimenti di rito si apre l'Assemblea che ha come unico punto all'ordine del giorno, l'approvazione dello Statuto Sociale con le integrazioni previste dal Decreto Legislativo n°36 del 28 febbraio 2021, art.7 c.1-quater.

Nominati il Presidente e Segretario verbalizzante per l'assemblea odierna i soci Pressacco Tomaso e Cucchiaro Davide, votati all'unanimità dai presenti, e verificato il numero dei votanti, si procede alla lettura del nuovo testo dello Statuto Sociale.

Al termine della lettura e appurato che nella nuova versione non vi sono sostanziali cambiamenti per la struttura dell'Associazione si procede al voto. Il documento viene approvato all'unanimità. Viene affidato al socio Pressacco Tomaso il compito di procedere alla registrazione della nuova versione presso le autorità competenti

La riunione si conclude alle ore 12,00


il Presidente

il Segretario

atto registrato a Pordenone il 09/08/2024
al n° 1608 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € /
con allegati: _____







allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 09/08/2024 al
n° 1608 Mod. 3 con
liquidati € _____ di cui
per imposta IPOT. € _____

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA


TITOLO I – DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO E DURATA

Articolo 1) - DENOMINAZIONE

1. E' costituita in Alesso di Trasaghis Via Tolmezzo 58 l'associazione sportiva non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del C.C. denominata "A.S.D. NAUTILAGO" associazione sportiva dilettantistica.

Articolo 2) - OGGETTO SOCIALE

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di Enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dello Sport della Vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport della Vela nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.
5. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti
6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.
7. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.



8. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3) – DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II – I SOCI


Articolo 4) – REQUISITI

I soci dell'associazione si distinguono in:

- **Fondatori:** sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.
- **Soci ordinari:** sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, operano nell'ambito della formazione.
- **Soci onorari:** sono le persone fisiche invitate a far parte dell'associazione da parte dell'assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
- **Soci sostenitori:** sono le persone fisiche, Enti, Istituti, Associazioni e/o Fondazioni tecniche e /o scientifiche che in sintonia con gli scopi dell'associazione abbiano giovato all'associazione stessa corrispondendo la relativa quota associativa.

Articolo 5) – AMMISSIONE DEI SOCI, DIRITTI E OBBLIGHI

1. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio viene meno in seguito a:
 - rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
 - morte o perdita della capacità di agire per le persona fisiche ed estinzione per gli enti
 - per non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale
 - per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l'associazione.
4. Tutti i soci hanno diritto:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.



5. Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione e per l'organizzazione delle attività promosse dall'associazione, sono rese a titolo gratuito.
6. Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall'associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'associazione medesima, saranno retribuite dietro regolare emissione di fattura o ricevuta.

TITOLO III – IL PATRIMONIO

Articolo 6) – PATRIMONIO

1. L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
 - dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
 - da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l'associazione.I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 7) – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono i seguenti:
 - a) l'assemblea;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo.

Articolo 8) – ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE


1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.
2. I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci esclusi i membri del consiglio direttivo, salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.
3. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.
E' preclusa la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari irrogati dal collegio dei probiviri in corso d'esecuzione.

Articolo 9) – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria delibera:
 - a) l'approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'associazione;
 - b) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'associazione;
 - c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 10) – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto;



- b) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 11) – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'associazione su delibera del consiglio direttivo che ne fissa la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea straordinaria può essere convocata:
 - a) su iniziativa del presidente dell'associazione;
 - b) su richiesta di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
 - c) su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

Nelle ipotesi (b) e (c) il presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, l'assemblea dovrà tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione.

Articolo 12) – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci può essere riunita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.
2. In sessione ordinaria e l'assemblea, elettiva e non elettiva, si considera costituita con l'intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda, con qualsiasi numero di soci e delibera a maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria è valida in unica convocazione con la presenza dei 3/4 dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Articolo 13) – VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA


1. L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell'assemblea dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Articolo 14) – DELIBERE ASSEMBLEARI

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
2. Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Articolo 15) – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;



- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
- In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 16) – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE


1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
2. Il presidente, previa autorizzazione del consiglio direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al vicepresidente nonché conferire, sia a soci che a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal vicepresidente.

Articolo 17) – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è formato da un numero minimo di 4 (quattro) e massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario dell'associazione.
La durata del consiglio direttivo è di 2 (due) anni. Il consiglio direttivo è riconfermabile nella carica.
2. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione della carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all'integrazione del consiglio direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo risultato eletto.
3. Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del consiglio direttivo di cui al comma precedente, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile.
Qualora l'assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del consiglio direttivo, dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni l'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni.
4. È fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni.

Articolo 18) – COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al consiglio direttivo compete l'amministrazione e l'organizzazione interna dell'associazione.



nautilago



2. Ogni anno il consiglio direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento da versarsi annualmente entro il 31 marzo o, in caso di adesione successiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogniquale volta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del presidente o di almeno due terzi dei consiglieri.
4. Il consiglio direttivo funge anche da organo di secondo grado di giustizia avverso le decisioni prese dal collegio dei probiviri.

Articolo 19) – DELIBERE DEL CONSIGLIO E VERBALIZZAZIONI

1. Le deliberazioni del consiglio direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di consiglio direttivo.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
2. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.
3. Delle riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal presidente.

Articolo 20) – IL SEGRETARIO

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Articolo 21) – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


1. Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è composto da due membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea dei soci; gli stessi nominano nel proprio ambito il Presidente. Il collegio dura in carica per due anni ed è rieleggibile.
2. Esso deve controllare l'amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto; accertare la regolare tenuta dei conti e la consistenza di essa; verbalizzare gli accertamenti.
3. Il collegio ha diritto di intervenire alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo previo avviso ad esprimere pareri. Deve convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano i Consiglieri. Deve esporre le relazioni sull'andamento finanziario dell'associazione a tutti gli organi sociali.

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 22) – RENDICONTO

1. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 23) – ESERCIZIO SOCIALE



1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dell'esercizio il consiglio direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.


TITOLO VI – SCIoglimento

Articolo 24) – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per dare luogo allo scioglimento dell'associazione, necessita una assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
2. Lo scioglimento deve essere approvato con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Firma del Segretario

Firma del Presidente



allegato 2 all'atto reg.to a
Pordenone il 09/08/2024 al
n° 1608 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € /



Dipartimento per lo Sport

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI A.S.D. NAUTILAGO

C.F. 91000240308*

con sede legale in VIA TOLMEZZO 58 - 33010 Trasaghis (UD)
e legale rappresentante PRESSACCO TOMASO, C.F. PRSTMS78R03L483G

AFFILIATA A

Federazione Italiana Vela n°: 370 con validità fino al 31/12/2024 anche per attività paralimpica
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: 12/06/2024

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il 12/06/2024.

|| **SPORT**
E SALUTE

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PN - DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-PN

Oggetto: CONSEGNA ORIGINALI ATTO N. 1608/3/2024

Classificazione:

Mittente: ASD NAUTILAGO

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0134249

Data: 30/08/2024

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT PORDENONE - DP PORDENONE

